Pubblicato il 05/05/2022

N. 00194/2022 REG.PROV.CAU. N. 00416/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2022, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Currado con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia (c.f.: 80001900713), in persona del Prefetto p. t., e Questura di Foggia, in persona del Questore p. t., domiciliate *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

del decreto del Questore della provincia di Foggia del 10/12/2020, notificato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia il 05/05/2021; della decisione della Prefettura di Foggia prot. n. 1000/2022, comunicata il 20/01/2022; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Foggia e di Questura di Foggia;

05/07/22, 22:47 N. 00416/2022 REG.RIC.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, il dott. Orazio Ciliberti;

Considerato che:

in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi di doglianza avverso l'atto originariamente impugnato, che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso; e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (*per saltum*) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso cui eludere l'onere di tempestiva impugnazione dell'atto nell'ordinario termine decadenziale (cfr.: Cons. Stato Sez. VI, 19/11/2018, n. 6491 T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 11/05/2021, n. 5497);

nel caso di specie, le censure del ricorso gerarchico coincidono con i motivi del ricorso giurisdizionale, sicché quest'ultimo deve ritenersi tempestivo e ammissibile, anche con riguardo al provvedimento del Questore;

a tenore dell'art. 6 D.P.R. n. 1199 del 1971, "Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica"; sennonché, il termine previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 non ha natura perentoria e il decorso del medesimo

05/07/22, 22:47 N. 00416/2022 REG.RIC.

termine non estingue il potere dell'Amministrazione di decidere il ricorso amministrativo (cfr.: Cons. Stato Sez. II, 29/01/2021, n. 902); ne consegue che il provvedimento prefettizio che fonda il rigetto del ricorso gerarchico esclusivamente sul decorso del termine di 90 giorni è da considerarsi atto carente di motivazione, come tale illegittimo;

il decreto del Questore di Foggia datato 10/12/2020 non è stato tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero, né in alcuna delle lingue veicolari, con la conseguenza che il ricorrente non è stato messo nelle condizioni di comprendere le conseguenze derivanti dal provvedimento impugnato; risultano, pertanto, violate le garanzie di cui all'art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998 ed all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 394/1999;

il presupposto fattuale del decreto di rifiuto del rinnovo o conversione del permesso di soggiorno si è rivelato fallace, poiché il contratto di lavoro stipulato dal ricorrente non è affatto viziato da nullità; il modello UNILAV del 10/10/2019, acquisito dal Portale lavoro della Regione Puglia ha consentito la registrazione del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con il datore di lavoro -OMISSIS-, avente sede in Foggia, sicché è del tutto inconferente il fatto che la ditta -OMISSIS- risulti cessata sin dall'anno 2017 (almeno da quel che riferisce il sistema "Punto Fisco" dell'Agenzia delle Entrate); s

i deve all'uopo considerare che l'ordinamento consente la stipula di contratti di lavoro subordinato anche a datori di lavoro che non siano imprese agricole o commerciali ma persone fisiche prive di qualificazione imprenditoriale; anche l'art. 30-bis, comma 2 lett. a), D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione al testo unico dell'immigrazione) distingue tra il "datore di lavoro" e il "titolare o legale rappresentante dell'impresa", in tal modo ammettendo in via astratta la possibilità che il primo possa non coincidere con il secondo; ne consegue che l'inesistenza dell'impresa datrice di lavoro non è causa di nullità del contratto di lavoro, quando il

05/07/22, 22:47 N. 00416/2022 REG.RIC.

datore di lavoro sia una persona fisica della cui esistenza non si possa dubitare;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza cautelare connessa al ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'esecutività dei provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2022;
- c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO